



aedis

Soc. Cooperativa

marmisti dal 1946

MARCHIO
PARIMARCOOP

Sede Legale e Laboratorio:

Via della Cooperazione, 12 – 40129 BOLOGNA

Tel. 051-321566 - Fax 051-325196

C. F. – P. IVA 04246880373

Albo Cooperative n. A113541

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

A) Si definisce Venditrice, la Soc. **aedis** Soc. Coop., con Sede legale in Via della Cooperazione, 12 – 40129 BOLOGNA

B) Si definisce compratore/compratrice:

Come da ordine n°

Intestato a

Presso:

Ordine di:

ART. 1 La venditrice garantisce la buona qualità della merce venduta e l'assemblaggio degli articoli. La venditrice si obbliga a sostituire la merce venduta allorché i vizi afferenti la stessa, riguardino la lavorazione eseguita dalla Venditrice, non anche per il caso di vizi afferenti la natura stessa del materiale. La presenza dei suddetti vizi, tuttavia, deve essere provata dall'acquirente e comunicata, alla sede della venditrice, con raccomandata entro 8 giorni dalla consegna della merce stessa. I marmi, i graniti e le pietre, sono venduti con le caratteristiche naturali proprie, loro conformazioni, magrosità, setolature, colorazioni, tonalità e venature come alla venditrice pervenuti; ne è ammessa la stuccatura, la retinatura, la resinatura e l'aggrappatura qualora lo si ritenga necessario. Pertanto, ciò non può essere in alcun modo assunto quale motivo di contestazione. Gli spessori dei materiali consegnati possono variare entro una tolleranza del 5% in + o in – rispetto agli spessori nominali commissionati; il materiale consegnato quindi può variare rispetto a quello prescelto poiché i campioni visti o consegnati devono intendersi sempre meramente indicativi.

ART. 2 I materiali sintetici sottostanno alle regole dettate dalle singole case produttrici (colori, tonalità, tolleranze, finiture, garanzie, ecc.), che il compratore dichiara di ben conoscere e accettare: la Venditrice è esentata da ogni e qualsiasi responsabilità non legata alle lavorazioni eseguite su detti materiali.

ART. 3 Ogni e qualsiasi atto o intervento improprio, doloso o colposo, da parte della compratrice, eseguito sui materiali, accessori o manufatti forniti dalla venditrice, che possa in qualche modo modificarne o alterarne le caratteristiche e la qualità, esonerano la venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità e non potrà essere chiamata a risponderne per eventuali rifacimenti o ripristini, che resteranno a totale carico della compratrice. Resta fermo l'obbligo del saldo prezzo pattuito.

ART. 4 La venditrice si riserva la proprietà dei materiali, manufatti e della merce accessoria fornita, fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito da parte del compratore. Il mancato pagamento di una sola rata o di parte del prezzo pattuito, dà luogo alla risoluzione del contratto in danno del compratore. Le merci consegnate potranno essere rivendicate dalla venditrice ovunque si trovino, ancorché unite od incorporate a beni di proprietà del compratore o di terzi; inoltre la venditrice è autorizzata sin d'ora a trattenere i ratei già ricevuti, quale indennizzo parziale per l'attività svolta ed in conto dei maggiori costi e danni subiti o subendi.

ART. 5 In caso di lavori da eseguirsi su strutture edili esistenti o in corso di costruzione restano a carico del compratore:



- 1) scarico dei materiali, con mezzi opportuni, da nostro automezzo fino al piano di posa;
- 2) fornitura di acqua e forza motrice;
- 3) chiara indicazione dei livelli da raggiungere;
- 4) esecuzione di pareti a piombo e in squadro, sottofondi adatti allo scopo, ben livellati;
- 5) la protezione dei pavimenti, rivestimenti o altre opere già eseguite;
- 6) la custodia del cantiere, compresi i materiali e le attrezzature della venditrice;
- 7) la pulizia dei locali prima e dopo i nostri lavori;
- 8) il costo delle campionature, se non diversamente pattuito;
- 9) la fornitura di sagome, se non diversamente pattuito all'ordine, disegni esecutivi, visti ed accettati dalle parti;

ART. 6 Il compratore non può sospendere i pagamenti ove fossero insorti reclami o contestazioni, né promuovere azioni nei confronti della venditrice se prima non abbia provveduto alla estinzione del debito; il pagamento avverrà al domicilio della venditrice ex art. 1498 – 3 comma Codice Civile.

ART. 7 L'ordine sarà ritenuto valido solo dopo la sottoscrizione da parte della compratrice, per conferma e accettazione, della nostra proposta, delle condizioni particolari in essa contenute, delle condizioni generali di vendita, del versamento degli importi richiesti all'atto della conferma d'ordine. L'assenza di uno solo dei suddetti requisiti, rende l'ordine NON ESEGUIBILE.

ART. 8 Eventuali varianti agli ordini già confermati, dovranno essere, pena la loro nullità, preventivamente concordate, accettate e sottoscritte dalle parti per iscritto.

ART. 9. Nel caso il montaggio dei manufatti, accessori o complementi diversi, sia a carico della venditrice, al termine delle operazioni dovrà essere redatto un verbale di consegna e constatazione, sottoscritto dalle parti.

ART. 10 Tutti i manufatti eseguiti su sagome fornite dalla compratrice esentano la venditrice da qualsiasi responsabilità per difetti manifestati e tali da impedirne il corretto utilizzo o per problemi e difficoltà in fase di montaggio.

ART. 11 Nel caso in cui i materiali, manufatti e accessori, forniti dalla venditrice siano montati, accorpati, posati o assemblati con altri complementi di arredo (tavoli, cucine, mobili bagno, ecc.) o direttamente su solai, pavimenti o pareti verticali, resta a totale carico della compratrice la preventiva verifica statica e la tenuta dei suddetti complementi e delle strutture murarie interessate.

ART. 12 I materiali, accessori, manufatti forniti dalla venditrice e installati da personale del compratore, o da esso comandato o coordinato, esonera completamente la venditrice da responsabilità legate a errati o difettosi montaggi.

ART. 13 In caso di vendita di materiali, manufatti o accessori franco nostro magazzino, il trasporto è a carico della compratrice che ne sopporta per intero il rischio durante il viaggio, lo scarico e il successivo montaggio.

ART. 14 Foro: per qualsiasi controversia, comunque dipendente da questo contratto o collegatesi con il medesimo, anche in ipotesi di connessione di cause ove la venditrice sia convenuta, è esclusivamente competente il Foro di Bologna. Eventuali tratte, accettazioni di regolamenti, spedizioni con o senza assegno e qualsiasi altro atto compiuto dalla venditrice non potranno operare in deroga a questa clausola.

Bologna, 04/02/2014

IL COMPRATORE

SOTTOSCRIZIONE ESPRESSA

Si sottoscrivono espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., previa lettura, i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

Bologna, li 04/02/2014

LA VENDITRICE

IL COMPRATORE